

proposta di regolamento n. 5/17

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

presentata in data 1 giugno 2017

ABROGAZIONE DEL COMMA 3 TER DELL'ARTICOLO 20
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2009, N. 3 CONCERNENTE:
"ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11
DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

Signori Consiglieri,

questa proposta di regolamento regionale è finalizzata ad abrogare il comma 3 ter, inserito nell'articolo 20 (sale del commiato) del regolamento regionale 9 febbraio 2009 n. 3, con regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3.

Il comma 3 ter suindicato, prevede che le sale del commiato devono essere costruite ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle civili abitazioni. Nelle motivazioni poste a suffragio della proposta di regolamento n. 3/2017 si evince che una delle ragioni principali per cui si sarebbe richiesta l'imposizione di tale limite di distanza risiede nell'erronea supposizione che all'interno delle case del commiato vengano utilizzati prodotti tossici come la formalina, con conseguente pericolo per la salute dei cittadini delle abitazioni limitrofe. Tale sostanza viene utilizzata nelle pratiche di tanatoprassi e imbalsamazione, attualmente non ammessa dalla legislazione italiana.

Pertanto nessun pericolo per la salute pubblica si potrebbe ravvisare per coloro che risiedono ad una distanza inferiore ai m. 100 da una sala del commiato che, nel rispetto della vigente normativa, non può operare tali pratiche in quanto queste prevedono un utilizzo ingente di formaldeide.

Nella citata norma può essere ravvisata, inoltre, una disomogeneità di trattamento nella disciplina di due fattispecie sostanzialmente identiche, ma trattate in modo differente dal nostro ordinamento giuridico.

Infatti, mentre per il soggetto autorizzato a svolgere attività funebre che intende realizzare una casa del commiato, occorre mantenere il limite di metri 100 di distanza dalle civili abitazio-

ni, la stessa norma non viene applicata per la realizzazione di camere mortuarie, ospedaliere o cimiteriali, da parte della pubblica amministrazione.

Si tenga presente che la funzione delle camere mortuarie è identica, per alcuni aspetti, a quelle delle sale del commiato (la vestizione delle salme e la veglia funebre), mentre per altri aspetti le funzioni delle camere mortuarie risultano essere molto più ampie potendo accogliere al loro interno delle sale settorie dove vengono impiegate ingenti quantità di formalina per la conservazione degli organi espantati.

Per di più si tenga presente il richiamo all'articolo 3 della legge regionale 3/2005, operato proprio dal modificato articolo 20, comma 2, regolamento regionale 3/2009 "le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria.....". Evidenti profili di illegittimità costituzionale potrebbero essere sollevati rilevando tali disomogeneità di trattamento.

Si evidenzia inoltre che, nell'attuale modifica al regolamento regionale n. 3/2009, non è stata prevista alcuna disciplina transitoria, pertanto si ritiene ciò altamente lesivo nei confronti di quegli imprenditori che hanno già avviato degli investimenti per lavori in ordine a tali strutture.

Occorre infine rilevare che nessuna delle normative regionali italiane in materia di attività funebre impongono un vincolo così stringente, quale risulta essere quello dei 100 metri dalle civili abitazioni imposto dalla Regione Marche. Al riguardo si vedano le normative di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”;

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3”;

Visto il regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 “Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 ‘Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3’. Regolamentazione delle sale del commiato”;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Sandro Zaffiri;

Visto l’articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l’allegato regolamento regionale concernente: “Abrogazione del comma 3 ter dell’articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 concernente: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

Abrogazione del comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 concernente: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

Art. 1*(Abrogazione)*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 20 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3", modificato dal regolamento regionale 3 marzo 2017 n. 3 "Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 'Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3'. Regolamentazione delle sale del commiato", è abrogato.